

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 26 aprile 2012

Oggetto: aliquote IMU- determinazioni-

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **VENTISEI** del mese di **APRILE** alle ore **18,10** e seguenti, in Priverno e nella residenza municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** in **PRIMA** convocazione.

I sottoelencati consiglieri risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) UMBERTO MACCI (Sindaco)	X		12) VINCENZO DE SANTIS	X	
2) FABIO MARTELLUCCI	X		13) MARCO AURELIO D'ANNIBALE	X	
3) CAMILLO LIBERTINI	X		14) LUCIANO PALLESCHI	X	
4) RINALDO GIORDANI	X		15) DOMENICO ANTONIO SULPIZI		X
5) BRUNO SILVAGNI	X		16) ANTONIETTA BIANCHI	X	
6) ROBERTO FEDERICO	X		17) ELVIRA PICOZZA	X	
7) CLAUDIO GIORGI	X		18) FEDERICO D'ARCANGELI	X	
8) FRANCESCA ONORATI	X		19) MAURO PETROLE	X	
9) ANGELO GALLI	X		20) PIERANTONIO PALLUZZI	X	
10) VIVENZIO DI LEGGE		X	21) ADRIANA FIORMONTI		X
11) MASSIMILIANO FRASCA		X	TOTALE	17	4

assegnati n. 20+ 1 (sindaco)
in carica n. 20

presenti n. 17
assenti n. 4

Assessori esterni	Presente	assente
Angelo Miccinilli	X	
Domenico Graziani	X	

Accertata la legalità del numero dei presenti il Presidente del Consiglio da inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Luigi Pilone

Il Consiglio comunale

Preso atto che per la trattazione del presente argomento sono presenti in aula n. 16 Consiglieri comunali, oltre il Sindaco, quali risultano dal frontespizio che precede, Il Presidente dichiara aperta la discussione e relazione in merito

-vedi discussione generale punto 4 o.d.g.

Il relatore invita il Consiglio a pronunciarsi sull'emendamento proposto dalla maggioranza (allegato 1)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti, in particolare, i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

"7. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

"9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

"10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attualmente recita:

"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data odierna ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali >>;

Visto anche art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere tecnico contabile espresso dal Responsabile del Dipartimento 2 sulla proposta della presente deliberazione;

Visto l'esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, sulla proposta dell'emendamento che dà il seguente risultato

Presenti n. 17

Votanti n. 17

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 6 (Bianchi, Petrole, Picozza, D'Arcangeli, Palluzzi , Martellucci)

Astenuti n. =

Visto l'esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, per l'approvazione del punto all'ordine del giorno , che dà il seguente risultato:

Presenti n. 17

Votanti n. 17

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 6 (Bianchi, Petrole, Picozza, D'Arcangeli, Palluzzi , Martellucci)

Astenuti n. =

DELIBERA

- 1) Di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote (per cento)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (n. 1 pertinenza per ogni categoria catastale C/2 e C/6)	0,50
2	Unità immobiliare adibita ad altri fabbricati (categoria A e C)	0,86
3	Unità immobiliari C/1, A/10 e categoria D	0,86
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2
5	Aree Fabbricabili	0,86
6	aree produttive-cave, miniere/	€ 0,50 per mq per area complessiva adibita ad estrazione prevista nel progetto.
7	aree piazzale pertinente l'attività estrattiva	€ 0,50 per mq
8	piazzali antistanti o adiacenti esercizi commerciali /artigianali/studi commerciali /istituti di credito	€ 0,50 per mq

- 2) Di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	€ 200,00
2	Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	€ 50,00 (max detrazione € 400 per totale 8 figli)

- 3) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 .-

COMUNE DI PRIVERO
Provincia di Latina

Allegato 1 punto 8) Ordine del Giorno
Seduta consiliare del 26/04/2012

Emendamento n. 1 su proposta di deliberazione punto 8) o.d.g. seduta consiliare del 26/04/2012
ad oggetto: Aliquote I.M.U.: Determinazioni.

Si propongono le seguenti modifiche al testo della proposta, parte dispositiva:
" di modificare il punto 3) delle aliquote.

Unità immobiliari C/1, A/10 e cat. D da 1,06 per cento a 0,86 per cento

" di modificare il punto 6) delle aliquote"

Aree produttive-cave, miniere da € 2,00 a mq ad € 0,50 per mq per area complessiva adibita ad estrazione prevista nel progetto sulla base dell'area oggetto di lavorazione anno per anno determinata giusta apposita dichiarazione dell'azienda.

" di modificare il punto 7) delle Aliquote: Aree pianale pertinenti miniere estrattive da € 2,00 ad € 0,50.

L'Assessore al Bilancio

di modificare il punto 8) :

piattaforme antistanti o adiacenti esercizi
commercio / ristoranti / studi
commercio / istituti di credito

da € 2,00 a mq ad € 0,50 al mq
con esclusione delle aree destinate a
parcheggio -

LW



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)
PRIVERO online <http://www.comune.priverno.latina.it>
Part.Iva 01308200599 – Cod.Fisc 80005330594 – Fax 0773903581

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 26/04/2012

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DEC.LGS/VO 18/08/2000/N. 267
"ALIQUOTE IMU- DETERMINAZIONI-"

SERVIZIO:DIPARTIMENTO n.2
(art.49, comma 1 del Dec.Lgs.n.267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

II RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

Data 19/04/2012

SERVIZIO:DIPARTIMENTO n.2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
(art.49, comma 1 del Dec.Lgs.n.267/2000)

II RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

Data 19/04/2012

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Adv. Umberto MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi PILONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 919 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **28 MAG. 2012** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE
28 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi PILONE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale lì, **28 MAG. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi PILONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi PILONE

- ☐ La suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi PILONE



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

www.AlboPretorionline.it 28/05/12